COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1977

relativa all'applicazione della direttiva 76/491/CEE riguardante una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità

(77/190/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/491/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, riguardante una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità [1], in particolare l'articolo 7,

considerando che la direttiva 76/491/CEE stabilisce, all'articolo 7, che la Commissione adotta le disposizioni di applicazione concernenti tra l'altro la forma, il tenore e tutte le altre caratteristiche delle informazioni di cui all'articolo 1 di detta direttiva ;

considerando che la direttiva 76/491/CEE dispone all'articolo 2, paragrafo 2, che gli Stati membri trasmettano alla Commissione entro i primi quarantacinque giorni di ogni trimestre un elenco delle persone e delle imprese che comunicano loro i dati necessari per ottemperare agli obblighi che loro competono a norma dell'articolo 1 della direttiva ;

considerando che la direttiva 76/491/CEE stabilisce, all'articolo 3, che le informazioni siano presentate in modo da fornire i dati più rappresentativi del mercato petrolifero di ogni Stato membro ;

considerando che è d'uopo unificare sul piano tecnico il sistema di informazione e ottenere dati comparabili e coerenti, e che a tal fine è necessario utilizzare dei modelli di questionari identici e unificare il tenore delle comunicazioni da effettuare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, in conformità dell'articolo 1 della direttiva 76/491/CEE, sono effettuate tramite i modelli di questionario allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1977.

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 140 del 28. 5. 1976, pag. 4.

ALLEGATO

MODELLI DEI QUESTIONARI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Tabella 1: Prezzi del petrolio greggio

Tabella 2: Costo di approvvigionamento del petrolio greggio (cif)

Tabella 3: Prezzi dei prodotti petroliferi importati

Tabella 4: Prezzi dei prodotti petroliferi al consumo

Tabella 5: Ricavi sul mercato interno

Tabella 6: Elenco delle persone e delle imprese dichiaranti

Stato membro:	**PREZZO DEL PETROLIO GREGGIO**	**1**	Periodo:

Linea n.	Designazione dei petroli greggi e densità API	Prezzo fob			Prezzo cif		
		Volume totale (1000 barili)	Prezzo medio fob ($/barile)	Variazioni dei prezzi fob ($/barile) 10 % - 90 %	Volume totale (1 000 barili)	Prezzo medio cif ($/barile)	Variazioni dei prezzi cif ($/barile) 10 % - 90 %
1	Arabian Light, 34°						
2	Arabian Medium, 31° (1)						
3	Arabian Heavy and Khafji, 27°						
4	Iranian Light, 34°						
5	Iranian Heavy, 31°						
6	Murban and Zakum, 39° (1)						
7	Irak - Basrah, 35°						
8	Irak - Kirkuk, 36°						
9	Kuwait, 31°						
10	Libya, 40° (1)						
11	Algeria, 44° (1)						
12	Nigeria, 34° (1)						
13	Venezuelan Light, 34° (1)						
14	Venezuelan Medium, 26° (1)						
15	Venezuelan Heavy, 17° (1)						
16	Indonesian, 34° (1)						
17							
18							
19							
20	Altri petroli greggi importati						
21							
22							
23							

(1) Include rispettivamente tutte le qualità di greggi ridotte alla gravità API indicata.

Osservazioni:

Tasso di cambio medio trimestrale: 1 $ USA =

Chiarimenti relativi alla tabella 1

PREZZI DEL PETROLIO GREGGIO

Ciascuna delle *linee da 1 a 16* compreso riguarda informazioni per una qualità determinata di greggio importato, per un dato trimestre, ad esclusione dei greggi in transito verso altri Stati membri o destinati a paesi terzi.

La *linea 20 « altri petroli greggi importati »*, si riferisce all'insieme delle qualità di greggi importati per un dato trimestre da paesi terzi che non figurano nelle linee da 1 a 16 inclusa, nonché il greggio proveniente da un altro Stato membro.

Per *prezzi fob* si intendono i prezzi effettivamente fatturati al porto d'imbarco. Il valore cif viene calcolato franco porto di sbarco. Il *prezzo cif* comprende il prezzo fob, le spese di trasporto, l'importo delle assicurazioni e alcuni oneri inerenti alle operazioni di trasferimento del greggio (diritti o spese d'imbarco e allibi). Sono da escludere dai prezzi cif: i diritti doganali, le controstallie, i diritti di banchina o qualsiasi altro onere sostenuto nel paese dichiarante. I prezzi fob e cif sono i prezzi effettivamente pagati dalle imprese o i prezzi che le imprese prevedono di pagare, al netto degli sconti. Tali prezzi sono relativi ad una dilazione di pagamento fissata in 30 giorni. Nei casi in cui la dilazione di pagamento ecceda tale periodo di riferimento, i prezzi verranno corretti in modo tale da riflettere i 30 giorni di dilazione; un mese di dilazione supplementare corrisponde per convenzione a una riduzione dell'1 %. I prezzi saranno ugualmente corretti in modo da riflettere la gravità nominale API di ciascuno dei greggi elencati nella tabella 1, utilizzando i seguenti fattori:

— *greggio dell'emisfero orientale:* aumento o diminuzione di 3 US cents per barile e per grado API rispettivamente superiore o inferiore alla gravità nominale.

— *greggio dell'emisfero occidentale:* aumento o diminuzione di 12 US cents per barile e per grado API rispettivamente superiore o inferiore alla gravità nominale.

Le correzioni verranno effettuate soltanto per gradi API interi; le frazioni di grado API possono essere trascurate.

Nei casi in cui i prezzi all'origine sono espressi in una moneta diversa dal dollaro americano, le indicazioni di prezzo saranno espresse in dollari USA, calcolate dalle persone e imprese dichiaranti secondo i procedimenti contabili da loro impiegati. I prezzi saranno arrotondati al centesimo di dollaro.

Si imtende per *volume totale*, l'ammontare complessivo dei dati di polizza di carico (on a Bill of Lading basis) di ogni qualità di greggio importato nel corso del trimestre.

S'intendono per *prezzi fob* o *prezzi cif medi*, i prezzi medi trimestrali ponderati secondo le quantità. Per *variazioni dei prezzi fob e dei prezzi cif* si intendono le indicazioni dei prezzi presentate sotto forma di una forcella che riporta le cifre rappresentative dei due decili estremi della gamma dei prezzi del greggio indicati nelle *linee da 1 a 16* incluso. Per la linea 20 non è necessario indicare le variazioni dei prezzi fob e dei grezzi cif.

I *prezzi fob medi* e *cif medi*, nonché le *variazioni dei prezzi fob e dei prezzi cif* saranno calcolati in base ai tassi di cambio più adeguati al fine di ottenere le indicazioni più rappresentative dei prezzi del petrolio greggio. Il cambio medio trimestrale del dollaro sarà indicato in calce alla tabella 1.

La tabella 1 verrà trasmessa alla Commissione da ogni Stato membro entro e non oltre le seguenti date:

— per le informazioni relative al periodo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, il 15 maggio successivo;

— per le informazioni relative al periodo dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno, il 15 agosto successivo;

— per le informazioni relative al periodo dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno, il 15 novembre successivo;

— per le informazioni relative al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno, il 15 febbraio dell'anno successivo.

Stato membro :	**COSTO DI APPROVVIGIANAMENTO DEL PETROLIO GREGGIO**	**2**	Periodo:

Linea n.		Costo cif		Osservazioni
		Volume totale (1 000 barili e 1 000 TM)	Costo medio cif ($/barile e $/TM)	
1	Approvvigianamento totale in 1 000 barili e $/barile			
2	Approvvigianamento totale in 1 000 TM e $/TM			

Osservazioni:

Tasso di cambio medio trimestrale: 1$ USA =

Chiarimenti relativi alla tabella 2

COSTO DI APPROVVIGIONAMENTO DEL PETROLIO GREGGIO (cif)

Le *linee 1 e 2* riguardano l'insieme dell'approvvigionamento di greggio per un dato trimestre, vale a dire la somma dei greggi importati elencati nella tabella 1, aumentata del greggio di produzione locale. I greggi in transito verso altri Stati membri o destinati a paesi terzi sono da escludere. Si intende quindi per « insieme dell'approvvigionamento di greggio » il totale dell'approvvigionamento comprendente:

— le importazioni « in definitiva », cioè destinate in linea di principio al consumo interno;

— le importazioni « temporanee », cioè quelle effettuate da o per conto di imprese con sede nel paese dichiarante, i cui prodotti raffinati saranno esportati verso uno Stato membro della Comunità o diretti verso il consumo interno. Sono da escludere le importazioni effettuate per conto di imprese situate al di fuori del paese dichiarante e destinate ad essere raffinate « per conto di terzi » ed esportate sotto forma di prodotti, a meno che dette importazioni non siano destinate a uno Stato della Comunità;

— la produzione locale di petrolio greggio.

Per *costo cif medio*, si intende la media trimestrale dei costi cif ponderati per la quantità dell'insieme dell'approvvigionamento di greggio. La nozione di costo cif corrisponde alle stesse definizioni indicate alla tabella 1. In particolare, il valore all'importazione del greggio prodotto in uno Stato membro è calcolato franco porto di scarico o franco frontiera, cioè a partire dal momento in cui il greggio entra sotto la giurisdizione doganale del paese importatore. Il valore dei greggi prodotti e consumati in uno Stato membro dichiarante è uguale al prezzo di cessione oppure al valore contabile di presa in carico.

Il *costo cif medio* sarà calcolato in base ai tassi di cambio ufficiali del mercato [1] al fine di ottenere l'indicazione più rappresentativa del costo di approvvigionamento. Il cambio medio trimestrale del dollaro sarà indicato in calce alla tabella 2. Le cifre della linea 2 si baseranno sui fattori di conversione più adeguati.

La tabella 2 verrà trasmessa alla Commissione dagli Stati membri entro e non oltre le seguenti date:

— per le informazioni relative al periodo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, il 15 maggio successivo;

— per le informazioni relative al periodo dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno, il 15 agosto successivo;

— per le informazioni relative al periodo dal 1° luglio a 30 settembre di ogni anno, il 15 novembre successivo;

— per le informazioni relative al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno, il 15 febbraio dell'anno successivo.

[1] Pubblicazione giornaliera sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Stato membro:	**PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI IMPORTATI**	**3**	Periodo:

Linea n.	Designazione dei prodotti petroliferi	Quantità totali importate (in 1 000 TM)	Prezzi medi (1) (in $/TM)	Variazioni dei prezzi (in $/TM) 10 %/90 %	Osservazioni
1	Benzina super				
2	Benzina normale				
3	Gasolio				
4	Olio combustibile denso % S > 1 %				
5	Olio combustibile denso % S ≤ 1,0 %				
6					
7					
8					

(1) Franco porto di discarica o franco frontiera.

Tasso di cambio medio trimestrale: 1 $ USA =

Chiarimenti relativi alla tabella 3

PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI IMPORTATI

Ciascuna delle *linee da 1 a 5* incluso riguarda informazioni per un prodotto petrolifero importato da un paese terzo e proveniente da un altro paese membro della Comunità per un dato trimestre, ad esclusione dei quantitativi in transito verso altri Stati membri o destinati a paesi terzi.

Per *prodotti petroliferi* si intendono quei prodotti le cui specificazioni tecniche di qualità applicate sul mercato internazionale e in ogni Stato membro possono essere raggruppate rispettivamente sotto tutte le denominazioni che figurano alle linee da 1 a 5 compreso.

Per *quantità totali importate* si intende l'ammontare totale dei dati di polizza di carico (on a Bill of Lading basis) e dei dati estratti da documenti equivalenti, relativi agli arrivi di ciascun prodotto.

Per *prezzi medi* si intende la media trimestrale dei prezzi ponderata per le quantità. Il valore del prezzo all'importazione è calcolato franco porto di sbarco o franco frontiera, cioè a partire dal momemto in cui i prodotti entrano sotto la guirisdizione doganale del paese dichiarante. I valori all'importazione comprendono i prezzi fob, le spese di trasporto, l'ammontare delle assicurazioni e alcuni oneri inerenti alle operazioni di sbarco. Sono da escludere dal computo dei prezzi all'importazione i diritti doganali e le eventuali imposte sui prodotti nonché ogni elemento di costo che incide sui prodotti dopo lo scarico in un porto o il passaggio di una frontiera.

Per *variazioni dei prezzi* si intendono le indicazioni di prezzo presentate sotto forma di una forcella, che riporta le cifre rappresentative dei due decili estremi della gamma dei prezzi.

I prezzi medi e le variazioni dei prezzi sono espressi in $ USA per tonnellata metrica. Essi verranno calcolati in base ai tassi di cambio ufficiali di mercato (1). Le informazioni sono arrotondate al centesimo di dollaro. Il tasso di cambio medio trimestrale sarà indicato in calce alla tabella 3. La conversione dei dati da barili in tonnellate metriche e viceversa, dovrà basarsi sui seguenti fattori di conversione:

Prodotti	Fattori di conversione	
	Barili in TM	TM in barili
Benzina super	0,12004	8,33
Benzina normale	0,11682	8,56
Gasolio	0,13280	7,53
Olio combustibile denso % S > 1 %	0,15151	6,60
Olio combustibile denso % S ≤ 1,0 %	0,14705	6,80

La tabella 3 verrà trasmessa alla Commissione dagli Stati membri entro e non oltre le seguenti date:

— per le informazioni relative al periodo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, il 15 maggio successivo;

— per le informazioni relative al periodo dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno, il 15 agosto successivo;

— per le informazioni relative al periodo dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno, il 15 novembre successivo;

— per le informazioni relative al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno, il 15 febbraio dell'anno successivo.

(1) Pubblicazione giornaliera sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Stato membro:	**PREZZO DEI PRODOTTI PETROLIFERI AL CONSUMO**	**4**	Periodo:
Regione:	In valuta nazionale		

Linea n.	Designazione dei prodotti petroliferi	Unità	Prezzi massimi (1)			Prezzi praticati (2)			
						Prezzi medi			Prezzi estremi al netto di imposte e tasse
			Al lordo di imposte e tasse	Imposte e tasse	Al netto di imposte e tasse	Al lordo di imposte e tasse	Imposte e tasse	Al netto di imposte e tasse	
	Carburanti								
1	Benzina super	1 000 l							
2	Benzina normale	1 000 l							
3	Gasolio	1 000 l							
	Combustibili per uso domestico								
4	Gasolio (3)	1 000 l							
5	Olio combustibile fluido (3)	1 000 l							
6	Petrolio lampante (3)	1 000 l							
	Combustibili per uso industriale								
7	Olio combustibile denso a alto tenore di zolfo	tonnellata							
8	Olio combustibile denso a basso tenore di zolfo	tonnellata							

(1) Riguarda soltanto gli Stati membri ove esiste un regime di prezzi massimi al consumo.
(2) Riguarda tutti gli Stati membri.
(3) Riguarda soltanto gli Stati membri in cui il consumo di questi prodotti nel settore domestico è significativo.

Chiarimenti relativi alla tabella 4

PREZZO DEI PRODOTTI PETROLIFERI AL CONSUMO

Ciascuna delle *linee da 1 a 8* compreso riguarda informazioni relative ai prezzi al consumo di prodotti petroliferi per talune categorie di consumatori, ad una data determinata.

Per *prodotti petroliferi* si intendono i prodotti le cui specificazioni tecniche di qualità applicate sul mercato internazionale e in ogni Stato membro devono essere raggruppate sotto una qualunque delle designazioni figuranti alle linee da 1 a 8 compreso. Le appendici A, B e C, riportano le designazioni e le specificazioni tecniche dei prodotti petroliferi corrispondenti in ciascun paese membro.

Per *prezzo per talune categorie di consumatori* si intende quanto segue:

— per i *carburanti destinati al trasporto stradale*, i prezzi alla pompa;

— per i *combustibili destinati al settore domestico*, i prezzi franco consumatore per i piccoli consumatori, vale a dire per consegne da 2 000 a 5 000 litri, ad eccezione del petrolio lampante i cui prezzi sono relativi a consegne inferiori a 1 000 litri;

— per i *combustibili a uso industriale*, i prezzi franco consumatore per consegne inferiori a 2 000 tonnellate al mese, oppure 24 000 tonnellate all'anno.

Vengono considerati come *prezzi massimi* i prezzi massimi di vendita, al lordo e al netto di imposte e tasse, pubblicati o meno, di un prodotto destinato a una categoria definita di consumatori, fissati dai pubblici poteri o risultanti da accordi fra i pubblici poteri e le imprese.

I prezzi massimi saranno quelli in vigore il primo giorno susseguente a un dato trimestre.

I *prezzi praticati* si riferiscono ai prezzi reali al consumo in vigore a una data che cada verso il 15 del mese susseguente un dato trimestre:

— si intende per *prezzo medio praticato* per ciascuno dei prodotti che figurano alle linee da 1 a 8 compreso, il prezzo praticato più spesso vale a dire la « moda » o, in mancanza di questa, la media ponderata della gamma dei prezzi, al lordo e al netto di imposte e tasse;

— per *prezzi estremi praticati*, si intendono il prezzo minimo e il prezzo massimo praticati, al netto di imposte e tasse, per ciascuno dei prodotti che figurano alle linee da 1 a 8 compreso (the range) [1].

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la tabella 4 entro i 30 giorni seguenti il 15 del mese susseguente a un dato trimestre.

[1] Riguarda unicamente le cifre estreme della gamma dei prezzi comunicati da persone o imprese dichiaranti.

Stato membro :	**RICAVI SUL MERCATO INTERNO**	**5**	Periodo:

Linea n.	Designazione dei prodotti petroliferi	Volume totale (1 000 TM)	Ricavi al consumo $/TM		Ricavo ex raffineria $/TM		Osservazioni
			Ricavo medio	Valori estremi	Ricavo medio	Valori estremi	
1	Benzina super						
2	Benzina normale						
3	Gasolio motore						
4	Altri gasoli (1)						
5	Olio combustibile fluido (1)						
6	Petrolio lampante (1)						
7	Oli combustibili densi						
8							
9							
10	Altri prodotti						
11	Totale						
12	Produzione totale raffinerie (2)						

(1) Riguarda unicamente gli Stati nei quali il consumo di tali prodotti è significativo.
(2) Esclusi i consumi interni e le perdite delle raffinerie.

Tasso di cambio medio trimestrale: 1 $ USA =

Chiarimenti relativi alla tabella 5

RICAVI SUL MERCATO INTERNO

Le informazioni di cui alla tabella 5 si riferiscono al consumo interno dei prodotti petroliferi per un determinato trimestre di calendario, ad esclusione di tutti gli elementi relativi alle esportazioni dei prodotti e all'approvvigionamento di bunkeraggi marittimi.

Per *prodotti petroliferi*, si intendono i prodotti le cui specificazioni tecniche di qualità applicate sul mercato internazionale e in ogni Stato membro possono essere raggruppate sotto una qualunque delle designazioni figuranti nelle linee da 1 a 7 compreso. La linea 3 riguarda il gasolio « motori » cioè destinato ad uso autotrazione. La linea 4 raccoglie le informazioni relative a tutti gli altri usi del gasolio. La linea 7 concerne l'insieme degli oli combustibili densi ad esclusione di quelli fluidi ripresi alla linea 5. La linea 10 « altri prodotti » riguarda i prodotti ricavati dal petrolio greggio, distribuiti sul mercato interno, tranne i prodotti elencati nelle linee da 1 a 7 compreso.

Si intende per *volume totale delle vendite sul mercato interno* l'insieme delle vendite ex raffineria a intermediari ed a consumatori importanti nonché delle forniture a intermediari ed ai consumatori finali attraverso le reti di distribuzione. Queste informazioni riguardano ciascuna delle linee da 1 a 7 incluso nonché le linee 10 e 11. La linea 12 indica la produzione totale delle raffinerie destinata al consumo del mercato interno, alle esportazioni ed ai bunkeraggi marittimi con esclusione dei consumi interni e delle perdite delle raffinerie, nonché dei prodotti ottenuti da lavorazione per conto committente estero.

Per *ricavi al consumo*, si intende, per ciascuno dei prodotti petroliferi elencari nelle linee da 1 a 7 compreso, la media dei ricavi (previa deduzione delle commissioni e degli sconti, di imposte e tasse), ottenuti dalle vendite ex raffineria ad intermediari e a importanti consumatori, nonché dalle consenge ad intermediari ed a consumatori finali tramite le reti di distribuzione:

— per *ricavo medio* si intende, per ogni prodotto petrolifero, la media trimestrale dei ricavi al consumo;

— per *valori estremi dei ricavi* si intendono il valore minimo e il valore massimo nella gamma dei ricavi medi trimestrali [1].

[1] Riguarda soltanto i valori estremi nella gamma dei ricavi medi comunicati dalle persone o dalle imprese dichiaranti.

Per *ricavo globale ex raffineria* di cui alla linea 11 si intende il ricavo globale medio, trimestrale, al netto di imposte e tasse riportato *all'uscita della raffineria dell'insieme dei prodotti petroliferi ottenuti dal petrolio greggio:*

— per « *ricavo medio* » si intende la media trimestrale ponderata dei ricavi ex raffineria;

— per « *valori estremi* » *dei ricavi ex raffineria* si intendono il valore minimo e il valore massimo della gamma di ricavi trimestrali ex raffineria comunicati dalle persone e dalle imprese dichiaranti.

Il ricavo globale ex raffineria equivale alla differenza fra:

— il ricavo medio totale ottenuto dalle vendite ex raffineria ad intermediari ed a consumatori importanti, nonché dalle consegne ad intermediari e ai consumatori finali attraverso le reti di distribuzione, vale a dire il ricavo globale realizzato sull'insieme dei prodotti petroliferi ottenuti dal greggio e venduti sul mercato interno,

e

— il costo totale di distribuzione dell'insieme dei prodotti petroliferi.

Tale costo totale include il totale delle spese e degli oneri inerenti alla copertura delle operazioni specificatamente petrolifere di distribuzione dell'insieme dei prodotti petroliferi ottenuti dal greggio. Questo costo deve comprendere tutti i costi fissi (in particolare l'ammortamento e la rimunerazione del capitale investito) ed i costi variabili (costi di esercizio) ivi comprese le spese generali necessarie alla copertura di tutte le operazioni commerciali e di gestione a valle della raffinazione o dell'importazione di prodotti petroliferi.

Il costo complessivo di distribuzione dell'insieme dei prodotti petroliferi che interviene nel computo del ricavo globale ex raffineria sarà, di preferenza, il costo unitario trimestrale utilizzato nella contabilità delle imprese. Nel caso in cui tale costo trimestrale non figuri nella contabilità delle persone e imprese dichiaranti, si potrà fare ticorso a delle stime basate su dati annuali estratti dai libri contabili o dai bilanci.

Gli elementi da escludere nel calcolo del ricavo ex raffineria sono i seguenti:

— le spese di trasporto del greggio alle raffinerie interne;

— gli oneri sul capitale circolante;

— i ricavi e le spese relative all'esportazione dei prodotti e alle operazioni di bunkeraggio marittimo;

— i ricavi ed i costi relativi alla gestione di motels, ristoranti e bar, alla commercializzazione di prodotti non petroliferi e alle attività immobiliari;

La tabella 5 sarà trasmessa alla Commissione da ogni Stato membro entro e non oltre le seguenti date:

— per le informazioni relative al periodo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, il 15 maggio successivo;

— per le informazioni relative al periodo dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno, il 15 agosto successivo;

— per le informazioni relative al periodo dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno, il 15 novembre successivo;

— per le informazioni relative al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno, il 15 febbraio dell'anno successivo.

Stato membro:	**ELENCO DELLE PERSONE E IMPRESE DICHIARANTI**	**6**	Periodo:

Importazioni di greggio (tabelle 1 e 2)		Importazioni di prodotti petroliferi (tabella 3)		Distribuzione di prodotti petroliferi (tabelle 4 e 5 (1))		
Classificazione	Designazione delle imprese	Classificazione	Designazione delle imprese	Classificazione	Designazione delle imprese	5
1		1		1		
2		2		2		
3		3		3		
4		4		4		
5		5		5		
6		6		6		

(1) Indicare con un asterisco (*) il nominativo delle imprese incluse nella tabella 5.

Osservazioni:

Chiarimenti relativi alla tabella 6

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE DICHIARANTI

La tabella 6 registra il nome o la denominazione delle persone e delle imprese che comunicano le informazioni agli Stati in conformità dell'articolo 2 della direttiva del 4 maggio 1976. Le persone e le imprese dichiaranti sono classificate per ordine di importanza decrescente per ogni tipo di attività. Questa tabella è trasmessa alla Commissione una volta l'anno in occasione della trasmissione delle informazioni relative al 1° trimestre.

APPENDICE A

DENOMINAZIONI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Denominazioni comunitarie			Denominazioni impiegate negli Stati membri			
Linea n. della tabella 4	Versione francese	Versione inglese	Repubblica federale di Germania	Belgio	Danimarca	Francia
	I. Carburanti destinati al trasporto su strada:					
1	Essence super	Premium petrol	Superbenzin	Essence super	Super benzin	Supercarburant
2	Essence normale	Regular petrol	Normalbenzin	Essence normale	Regular benzin	Essence
3	Gas oil	Automotive gas oil (DERV)	Dieselkraftstoff	Gas oil carburant (AGO)	Autodiesel	Gas oil moteur
	II. Combustibili destinati al riscaldamento domestico					
4	Gas oil	Gas oil	—	Gas oil chauffage	Fyringsgasolie	Fuel oil domestique
5	Fuel léger	Domestic fuel oil	Heizöl extra leicht	Fuel oil léger	—	—
6	Pétrole lampant	Regular kerosine	—	Pétrole lampant	Petroleum	Pétrole lampant
	III. Combustibili a uso industriale					
7	Fuel oil lourd, haute teneur en soufre	Heavy fuel oil, high sulphur	Heizöl schwer (Normalware)	Fuel oil extra lourd	Svær fuelolie	Fuel oil lourd n° 2 HTS
8	Fuel oil lourd, basse teneur en soufre	Heavy fuel oil, low sulphur	—	—	—	Fuel oil lourd n° 2 BTS

APPENDICE A (seguito)

Linea n. della tabella 4	Denominazioni impiegate negli Stati membri				
	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Regno Unito
	I. Carburanti destinati al trasporto su strada:				
1	Premium grade	Benzina Super	Essence super	Super benzine	Premium petrol (4 star)
2	Standard grade	Benzina auto normale	Essence normale	Normale benzine	Regular petrol (2 star)
3	Auto dieseloil	Gasolio autotrazione	Gas oil carburant	Autogasolie	Gasoil Derv fuel (class A I)
	II. Combustibili destinati al riscaldamento domestico				
4	Heating gasoil	Gasolio riscaldamento	Gas oil chauffage	Huisbrandolie I (HBOI)	Heating gas oil (class D)
5	Light fuel oil	Olio combustibile fluido	Fuel oil léger	—	—
6	—	Petrolio	Pétrole lampant	Lichtpetroleum	Regular Kerosine (class C 2)
	III. Combustibili a uso industriale				
7	Heavy fuel oil	Olio combustibile denso ATZ	Fuel oil lourd HTS	Zware stookolie (370 C ST) Hoogzwavelig	Heavy fuel oil (class G)
8	—	Olio denso combustibile BTZ	Fuel oil lourd BTS	Zware stookolie (370 Cse) Laagzwavelig	—

APPENDICE B

SPECIFICAZIONI DEI CARBURANTI

	Repubblica federale di Germania	Belgio	Danimarca	Francia	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Regno Unito
a) Benzina super									
Peso specifico (15 °C)	0,730 - 0,780	≃ 0,740	0,745 - 0,750	0,748	0,7537	0,720 - 0,760	0,740	0,740	0,747
n. ottano ROZ MOZ	min. 98 min. 88	98 - 100	97 - 99	97 - 99	98	98 - 99	98 - 100	min. 98	min. 97
PCI (kcal/kg)	10 400	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 480	10 500
Tenore piombo (gr/l)	max. 0,15	max. 0,84	0,54 - 0,63	max. 0,55		≤ 0,6	0,55 à 0,65	0,36 - 0,80	max. 0,50
b) Benzina auto normale									
Peso specifico (15 °C)	0,715 - 0,755	≃ 0,725	0,725 - 0,735	0,722	0,7364	0,705 - 0,755	0,725	0,730	0,734
n. ottano RO MO	min. 91 min. 82,8	90 - 94	93	89 - 92	90	84 - 87	90 - 94	min. 91	min. 90
PCI (kcal/kg)	10 400	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Tenore piombo (gr/l)	max. 0,15	0,15 - 0,40	0,45 - 0,59	≤ 0,55		≤ 0,6	0,15	0,09 - 0,77	max. 0,50
c) Gasolio auto trazione									
Peso specifico (15 °C)	0,815 - 0,855	≃ 0,840	0,825 - 0,850	0,833	0,8313	0,820 - 0,840	0,830	0,840	0,845
n. cetano	min. 45	≥ 48	≥ 48 = 50 - 55	≥ 50	56	≥ 50	≥ 48	> 50	min. 50
PCI (kcal/kg)	10 200	10 250	10 200	10 100	10 220	10 200	10 250	10 220	10 240
Tenore zolfo %	max. 0,5 (1)	max. 0,5	0,7	≤ 0,5		≤ 0,8	max. 0,5	≤ 0,5	max. 0,5

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1979: massimo 0,3.

APPENDICE C

SPECIFICAZIONI DEI COMBUSTIBILI

	Repubblica federale di Germania	Belgio	Danimarca	Francia	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Regno Unito
a) Combustibili destinati al riscaldamento domestico									
Tipo gasolio									
Peso specifico (15 °C)	—	≃0,840	0,830 - 0,855	0,836	0,838	0,820–0,840	0,830	0,840	0,839
P.C.I. (kcal/kg)	—	10 250	10 200	10 100	10 170	10 210	10 250	10 250	10 260
Tenore zolfo %	—	max. 0,5	0,7	≤ 0,5		≤ 1,1	max. 0,5	≤ 0,5	max. 0,8
Punto di scorrimento	—	—6	—15	≤—3/≤—6 (2)		— 6/—12	— 6	— 4/—10	(3)
Tipo olio combustibile fluido									
Peso specifico (15 °C)	max. 0,860	≃0,870	—	—	—	0,900–0,940	0,870	—	—
PCI (kcal/kg)	10 000	10 100	—	—	—	9 500	10 100	—	—
Tenore zolfo %	max. 0,5 (1)	max. 0,8	—	—	—	≤ 3	max. 0,8	—	—
Punto di scorrimento	max. — 6	—6	—	—	—	—	— 6	—	—
Tipo petrolio									
Peso specifico (15 °C)	—	—	0,780 - 0,820		0,783	0,770–0,820	—	0,795	0,789
PCI (kcal/kg)	—	—	10 400		10 387	10 290	—	10 350	10 360
b) Combustibili									
				ATZ					
Peso specifico (15 °C)	—	≃0,950	0,950 - 0,975	0,965	0,970	0,940–0,970	0,950	~ 0,950	0,970
PCI (kcal/kg)	min. 9 500	9 700	9 700	9 750	9 480	9 300	9 650	9 760	9 870
Tenore zolfo %	max. 2,8	max. 3,8	2 - 3	≤ 4,0	≤ 3,5	≤ 4	max. 3,8	≤ 2,5	≤ 3,5
				RTZ					
Peso specifico (15 °C)	—			0,940	—	0,940–0,970		~ 0,950	
PCI (kcal/kg)	—			9 970	—	9 500		9 900	
Tenore zolfo %	—			0,5 à 1,0	—	≤ 1,0		≤ 1,0	

(1) Massimo 0,3 % a decorrere dal 1 gennaio 1979.

(2) ≤ - 3 dal 1 aprile al 30 settembre; - ≤ - 6 dal 1 ottobre al 31 marzo.

(3) Punto di scorrimento: max. 0 °C da marzo a settembre.
max - 7 °C da ottobre a febbraio.